



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Dott.ssa Claudia Rossi .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto ... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 17/11/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione.

### Fatto

Con ricorso pervenuto il giorno 8/03/11, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'intermediario al risarcimento di € 3.582,74 quale maggiore onere complessivamente sostenuto in relazione a cinque bonifici transfrontalieri disposti in euro invece che in sterline, nel periodo 7/01-20/01/10 per complessivi € 166.500,00.

Espone a tal fine di essersi rivolto all'intermediario, presso il quale aveva contratto un mutuo per l'acquisto di un immobile in Inghilterra, allo scopo di disporre il trasferimento della suddetta cifra a Londra e di essere stato consigliato di eseguirlo mediante n. 5 bonifici in euro invece che in sterline in ragione dell'impossibilità tecnica di esecuzione degli stessi in divisa estera, come da lui richiesto.

Per tale motivo l'odierno ricorrente si è trovato esposto al rischio di cambio, con il conseguente maggior onere oggetto della domanda risarcitoria, del quale deduce di aver inutilmente chiesto l'integrale rimborso anche con reclamo in data 12/05/11, avendo ricevuto soltanto un'offerta di parziale risarcimento in misura pari ad € 1.000,00

alla quale deduce di aver controproposto la richiesta di € 2.000,00 rimasta senza seguito.

Con controdeduzioni pervenute il 15/05/11, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo la correttezza del proprio operato.

In proposito deduce anzitutto che il cliente è persona con buona conoscenza delle operazioni bancarie e dei servizi di investimento e che i bonifici sono stati effettuati in euro conformemente alle disposizioni in tal senso date dal cliente, e sottolinea di avere applicato commissioni addirittura inferiori a quelle contenute nei fogli di sintesi, avendo spontaneamente riaccreditato l'importo di € 204,20 risultato percepito in eccesso a tale titolo.

L'intermediario, inoltre, contesta di aver dichiarato che non fosse tecnicamente possibile eseguire bonifici transfrontalieri in divisa estera e segnala la presenza di apposita casella nel relativo modulo, da utilizzare ove tale sia la volontà del disponente.

Con integrazioni in data 30/05/11 l'odierno ricorrente ha a sua volta contestato gli assunti di parte resistente e ribadito di avere fatto affidamento esclusivo sulla professionalità del direttore della filiale, non disponendo, quale insegnate di lettere, di adeguate conoscenze nello specifico settore.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

### **Diritto**

Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Occorre rilevare che, come noto, gli intermediari bancari sono tenuti nei confronti della clientela, anche nella fase precontrattuale, ad un grado particolarmente qualificato di diligenza (in tal senso, *ex plurimis*, v. Cass. 12/06/07 n. 13777) e all'adozione di tutti quei comportamenti, segnatamente per quanto concerne l'obbligo di completa informazione, idonei a consentire al cliente la corretta cognizione delle opzioni tecniche disponibili in relazione alla natura dell'operazione o del servizio richiesto, vale dire idonei a consentire la corretta formazione della sua volontà negoziale

In tal senso dispone anzitutto la clausola generale concernente il dovere di buona fede, come esplicitata nelle sue diverse articolazioni normative (v. artt. 1175, 1337, 1375 cod. civ.), avendo la giurisprudenza del Supremo Collegio posto in rilievo la

funzione di “*solidarietà sociale*” in cui si sostanzia la buona fede contrattuale e alla quale si collega l’obbligo di adozione di tutti quei comportamenti che anche “*a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere ... siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte*” (Cass. 28/09/2005 n. 18947; *in terminis* v. Cass. 11/01/2006 n. 264, Cass. 4/05/2009 n. 10182, Cass. 24/09/2009 n. 20543).

In particolare, con specifico riferimento alla disposizione dell’art. 1337 cod. civ., la Suprema Corte ha avuto modo di statuire nel senso che: “*La regola posta dall’art.1337 c. c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto*” (Cass. 8/10/08 n. 24795; cfr. anche Cass. SS.UU. 19/12/07 n. 26724).

Nella medesima direzione rilevano poi le disposizioni di cui all’art. 22 del D. Lgs. 6/09/05 n. 206 (c.d. “*Codice del Consumo*”) come modificato dal D. Lgs. 02/08/07 n. 146 di recepimento della Direttiva 2005/29/CE e quelle dettate dall’Autorità di Vigilanza con le “*Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*” in data 29/07/09 e successivo aggiornamento del 15/02/10, che impongono, rispettivamente, il dovere di completa informativa nei confronti del consumatore e della clientela bancaria nello specifico comparto creditizio.

Nel caso di specie, atteso che l’intermediario si è limitato a contestare di avere negato la possibilità tecnica di effettuazione dei bonifici in divisa estera, senza neppure affermare di aver fornito all’odierno ricorrente tutte le necessarie informazioni circa il rischio di cambio connesso all’effettuazione degli stessi in euro, non risulta fornita la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo di completa informativa gravante l’intermediario ai sensi delle disposizioni normative e dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamati.

Il relativo danno deve peraltro liquidarsi in via equitativa, non potendo farsi coincidere con il maggior onere dipeso dall’andamento del mercato dei cambi in quanto indipendente dalla condotta dell’odierno resistente e non qualificabile, perciò, quale conseguenza immediata e diretta del suo inadempimento.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In considerazione di quanto precede appare congruo riconoscere al ricorrente, a titolo risarcitorio, l'importo di € 2.500,00, oltre interessi dalla data del reclamo al soddisfo.

### **PQM**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE